

**SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE****ASSEMBLEA DEI SOCI****Deliberazione n. 3 del 06 aprile 2018****Oggetto: Adesione alla Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (UEPE), ai sensi dell'art. 2 D.M. 26 marzo 2001 e dell'art. 1 D.M. 8 giugno 2015, n. 88.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** e questo giorno **SEI** del mese di **APRILE** alle ore **09,00** nella Sala Consiliare del Comune di Pistoia - Piazza Duomo n. 1, a seguito di apposita convocazione, ai sensi dell'art.17 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute.

Presiede la seduta il Presidente della SdS Pistoiese **Anna Maria Ida Celesti**

Assiste alla seduta il Direttore della SdS Pistoiese **Daniele Mannelli**

All'appello risultano presenti i signori:

COMPONENTI		QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
p. DIEGO PETRUCCI Cons. Maurizio Petrucci	SINDACO COMUNE ABETONE CUTIGLIANO	0,81	X	
p. GIACOMO MANGONI Assessore Luisa Tonioni	SINDACO COMUNE DI AGLIANA	6,75	X	
MARCO TRAVERSARI	SINDACO COMUNE DI MARLIANA	1,24	X	
p. FERDINANDO BETTI Assessore Sandra Neri	SINDACO COMUNE DI MONTALE	4,13	X	
ANNA MARIA IDA CELESTI	VICE SINDACO COMUNE DI PISTOIA	34,76	X	
p. MARCO MAZZANTI Assessore Anna Lia Colzi	SINDACO COMUNE DI QUARRATA	10,08	X	
FABIO MICHELETTI	SINDACO COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE	0,62		X
p. LUCA MARMO Assessore Roberto Rimediotti	SINDACO COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	3,12	X	
p. PIERO LUNARDI Assessore Ilaria Gargini	SINDACO COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	4,49	X	
p. PAOLO MORELLO MARCHESE ROSSELLA BOLDRINI	DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	33,00	X	
			<b>N° 9</b>	<b>N° 1</b>

Sono, altresì, presenti: Monica Milani, SdS P.se; Elena Gargini, Assessore del Comune di Marliana; Alessandra Tofani, Funzionario del Comune di Quarrata; Marta Tempestini, Funzionario del Comune di Pistoia; Silvia Mariotti, SdS P.se; Simona Pistolozzi, Assistente Sociale SdS P.se; Paolo Vannini,

giornalista addetto stampa SdS P.se; ed, infine, alcuni rappresentanti delle Associazioni afferenti al Comitato di Partecipazione.

Il Presidente della Società della Salute Pistoiese, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Udita la relazione del Direttore della SdS P.se;

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale”* e *“organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”*;

Vista la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 30 del 29/12/2017 con la quale sono stati approvati gli Schemi di Convenzione con gli Enti Soci, i quali assegnano alla SdS P.se la gestione diretta della funzione socio – sanitaria e parte della funzione socio – assistenziale;

Visto l'art. 54 del D.lgs 274 del 2000, il quale prevede che il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di

pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Preso atto che esistono una serie di fattispecie penali per le quali è possibile l'applicazione del dispositivo della D.lgs 274/2000, e nello specifico:

- art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;
- art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 272 del 2005 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- art. 224-bis D. L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- art. 186 comma 9-bis del D. L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- D.lg. 122 del 1993 'art. 11-bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);

Visto l'art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 che prevede che il giudice, sentito l'imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato,

Preso atto che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato che il Ministero della Giustizia ha predisposto una schema di Convenzione, ed ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle stesse con provvedimento del 16 luglio 2001;

Preso atto che la Società della Salute Pistoiese rientra fra gli Enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del citato Decreto Legislativo, e che le attività che si potrebbero svolgere sono:

- attività da svolgere c/o gli uffici SdS dei vari settori del Consorzio
- assistenza e supporto alle funzioni sociali e socio-sanitarie;

Considerato che è nelle finalità del Consorzio Società della Salute P.se promuove percorsi di re-inserimento dei soggetti residenti sul territorio della zona-distretto P.se con a carico procedimenti penali;

Preso atto che la Società della Salute P.se si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività;

Considerato che in ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che il Consorzio SdS P.se è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 2 unità;

Considerato che il presente atto non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico della Società della Salute P.se;

Con la modalità previste dall'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

**Presenti e Votanti n. 9**

**Con votazione unanime**

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di procedere alla sottoscrizione da parte della SdS della Convenzione per la realizzazione dello svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 2 D.M. 26 marzo 2001 e dell'art. 1 D.M. 8 giugno 2015, n. 88, come da **Allegato A** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
3. di trasmettere per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi dell'art. 13 comma 13 dello statuto della SdS il presente provvedimento agli Enti Soci che compongono il Consorzio, al Tribunale di Pistoia nonché al Collegio Sindacale;
4. di precisare che ai sensi dell'art. 13 comma 9 dello Statuto della SdS, il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà affisso all'Albo della SdS.



Allegato A

TRIBUNALE di PISTOIA

Prot. del Pistoia,

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 2 D.M. 26 marzo 2001

Art. 1 DM. 8 giugno 2015, n. 88

**Premesso**

- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato e nelle ipotesi previste dall'art 52 e 55 del D.L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5-bis dpr 309 del 1990 inserito dall'art. 4-bis, comma I, lett. g), D.L. 272 del 2005 prevede che il giudice possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224-bis D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che il dl. 122 del 1993 aveva infatti previsto all'art.1 bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
- che l'art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l'imputato e il Pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulate con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il DM 8 giugno 2015, n. 88 a seguito dell'istituzione della messa alla prova prevista dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 contiene apposito regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato;

- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001 e che il DM 8 giugno 2015 n- 88 prevede identica facoltà di delega del Ministro della Giustizia ai Presidenti di Tribunale.

- Che l'Ente denominato \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nelle norme in premessa citate;

Tutto ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona de! Dott. Fabrizio Amato, Presidente del Tribunale di Pistoia, giusta la delega di cui alla premessa e l'Ente, nella persona del legale rappresentate \_\_\_\_\_ si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficio della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un'attività non retribuita ovvero siano imputate con sospensione del processo e messe alla prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti. L'Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dai DM 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, hanno per oggetto le seguenti mansioni

\_\_\_\_\_ e riguardano le seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In ogni caso il numero massimo di persone impiegate in lavori di pubblica utilità che l'Ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a \_\_\_\_\_. L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna o nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, che l'avranno acquisita presso l'Ente \_\_\_\_\_, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

In ogni caso l'Ente si impegna a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto e' sottoposto.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Nome e Cognome e funzione rivestita all'interno dell'Ente
- Nome e Cognome e funzione rivestita all'interno dell'Ente

Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività- cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e

morale dei condannati e dei soggetti messi alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che le persone ammesse ai lavori di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### ArL5

#### Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto agli Enti di corrispondere alle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le Malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

#### Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi delle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Tale relazione viene comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero

#### Art. 7

#### Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### Art. 8

#### Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria dal Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Pistoia,

Per l'Ente

Per il Tribunale

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 3 del 06 aprile 2018

Oggetto: Adesione alla Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (UEPE), ai sensi dell'art. 2 D.M. 26 marzo 2001 e dell'art. 1 D.M. 8 giugno 2015, n. 88.

Letto e sottoscritto  
Pistoia, 13 APR. 2018

Il Presidente  
Anna Maria Ida Celèsti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.13, comma 9 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese, dal momento della sua adozione.

Il Direttore  
Daniele Mannelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede della SdS.

L'Addetta alla pubblicazione  
Monica Milani

TRASMISSIONE UFFICI

Trasmessa copia della presente deliberazione ai seguenti uffici:

Tutti gli Enti aderenti

Pistoia 13 APR. 2018,